

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

24 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	4
LE SENTENZE	6



LA NORMATIVA

Split payment: il MEF aggiorna gli [elenchi per il 2023](#)

Sul sito del MEF, nella sezione dedicata, sono stati pubblicati gli elenchi per il 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972.

Sono gli elenchi di:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il [modulo di richiesta](#).

LA PRASSI

Interpello 907-1110/2022 - Installazione fotovoltaico e cessione al GSE DRE Veneto

Il rispetto dei termini di scadenza previsto per gli interventi trainanti e trainati agevolati al 110% è un requisito che riguarda esclusivamente il sostenimento delle spese. Nel caso di interventi effettuati sulle unifamiliari, quindi, occorre che le spese siano state sostenute entro il 30 giugno 2022 o vengano sostenute entro il 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022 sia stato effettuato il 30% dei lavori. Ciò significa che in caso di installazione di impianti fotovoltaici su edificio unifamiliare (come intervento “trainato” agevolato al 110%), le cui spese siano state correttamente sostenute nei termini di legge, la richiesta di contratto col GSE per la cessione della energia non autoconsumata o non condivisa può avvenire anche dopo il termine di scadenza dell’agevolazione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.

Risposta 545 – Fotovoltaico e intestazione contratto GSE

In caso di installazione di impianto fotovoltaico come intervento “trainato” agevolato al 110%, condizionata alla cessione a favore del GSE dell’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo, non occorre che ci sia coincidenza tra titolare della detrazione che ha sostenuto le spese e intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia stipulato con il GSE.

Pertanto, in caso di comproprietà tra 2 soggetti dell’unità immobiliare residenziale su cui sia stato installato l’impianto fotovoltaico, può essere beneficiario della detrazione il solo comproprietario che ha commissionato i lavori e sostenuto le spese, anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro.

Risposta 547 – Eliminazione di Barriere architettoniche

Il condominio che intende realizzare un ascensore come intervento di eliminazione di barriere architettoniche trainato al 110%, e che per farlo deve acquistare il locale cantina di proprietà di un condòmino, in cui installare il vano motore, non può beneficiare del bonus potenziato anche per i costi legati all’acquisto di quest’ultima unità.

L’Agenzia delle entrate, nel richiamare le spese connesse agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che possono accedere al bonus, ricorda che si tratta, in sostanza, di costi relativi a **specifici interventi** (ad es. la sostituzione di finiture come



pavimenti, porte, infissi esterni, oppure il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici come i servizi igienici o gli impianti elettrici, o il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici) o a **spese sostenute prima dell'avvio dei lavori** (es. acquisto di materiali, effettuazione di perizie o sopralluoghi, oneri di urbanizzazione) oppure di **costi strettamente collegati** alla realizzazione degli **interventi**.

Tra questi costi non possono rientrare le spese connesse all'acquisto del locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore.

La CM 33/E dell'Agenzia delle Entrate: Effetti sulla circolazione dei crediti – webinar ANCE

Si è tenuto, lo scorso 27 ottobre, il webinar ANCE organizzato per definire le implicazioni più importanti dei recenti chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 33/E/2022 sulla responsabilità solidale dei cessionari dei crediti derivanti da bonus edilizi e individuare le questioni ancora aperte della circolazione dei crediti. All'incontro hanno partecipato esponenti del mondo bancario, professionisti esperti della legislazione tributaria, e gestori dei processi di certificazione dei crediti fiscali.

LE SENTENZE

CESSIONE BONUS FISCALI

Cass Sez. 3 Penale, Sent. 28-10-2022, n.40867/2022

In presenza di frode riguardante la spettanza dei bonus fiscali in capo ai beneficiari originari, è legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d'imposta, anche se i cessionari siano estranei al reato e, nell'acquistarli, abbiano agito con buona fede.

Queste le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, in cinque diverse Sentenze tutte dello scorso 28 ottobre 2022, tra le quali la **Sentenza n.40867/2022**, dove vengono esaminate fattispecie relative al "sequestro preventivo impeditivo", che può essere disposto qualora "la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati" (art.321, co.1 del Codice di procedura penale)¹.

In particolare, a differenza del "sequestro anticipatorio preordinato alla confisca", che presuppone la responsabilità del cessionario, il "sequestro preventivo impeditivo" non richiede un collegamento tra il reato e il suo autore, ma il semplice "collegamento tra il reato e la cosa", così da potersi applicare anche con riferimento ai crediti da *bonus* edilizi, compreso il 110%, qualora sia avviata una procedura d'accertamento sulla frode "a monte" in capo al beneficiario originario della detrazione.

Infatti, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un'evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque "cosa pertinente al reato" che ha coinvolto il beneficiario originario del *bonus*. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva "secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione ..., il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione".

Possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d'imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l'aggravamento del reato.

Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al "sequestro preventivo

¹ cfr anche le altre Sentenze del 28 ottobre u.s., n. 40865/2022, n.40866/2022, n.40868/2022 e n.40869/2022



impeditivo”, in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria.

PRIMA CASA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-09-2022, n. 26599

La Corte di Cassazione ribadisce che la dichiarazione, da rendere nell'atto, di voler trasferire la residenza nel Comune è la prima condizione, prevista a pena di decadenza, per poter godere del beneficio connesso all'acquisto della “prima casa”, ma non esaurisce gli adempimenti necessari per poter godere o meglio mantenere le agevolazioni provvisoriamente concesse.

Per la fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986, l'acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l'immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di 18 mesi dalla stipula dell'atto. Il suo inadempimento comporta la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, salva la configurabilità della forza maggiore.